

## Cassa Edile A.M.I.Ca CATANIA

### REGOLAMENTO RATEAZIONI DEL DEBITO

La rateazione del debito nei confronti della Cassa Edile può essere concessa da quest'ultima secondo le modalità e i requisiti che seguono:

- a) la richiesta dell'impresa deve contenere il riconoscimento del debito complessivo accertato dalla Cassa Edile;
- b) la concessione della rateazione viene deliberata, previa istruttoria della Direzione dell'Ente, dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile entro 15 giorni dalla richiesta; con immediata comunicazione alle Associazioni territoriali e successiva ratifica da parte del Comitato di gestione entro il mese successivo;
- c) il rispetto del piano di rateazione e la correttezza nelle denunce e nei versamenti per i periodi successivi all'approvazione del piano stesso, sono condizioni per il mantenimento del beneficio della rateazione e per la posizione di regolarità contributiva dell'impresa;
- d) il mancato rispetto delle condizioni sopra richiamate comporta l'obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale agli strumenti di verifica (SIRCE e/o BNI) oltre alle Organizzazioni Sindacali.
- e) Il tasso d'interesse è pari a quello individuato dall'INPS .

L'impresa può procedere a richiedere un piano di rateazione secondo la seguente procedura:

- 1) la rateazione del debito complessivo (100%) può essere effettuata per un massimo di 12 mesi;
- 2) la Cassa Edile, **certifica** entro 7 giorni dalla richiesta dell'impresa, inoltrata anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale di riferimento cui la stessa aderisca o conferisca mandato, il debito della stessa sino a quel momento maturato, e concorda il piano dei pagamenti rateizzati;
- 3) la richiesta deve essere corredata da un **accordo sindacale** aziendale che l'impresa, anche assistita dalla propria Associazione imprenditoriale di riferimento, sottoscrive con la RSU o la RSA, ove presenti, oppure, in assenza di queste, con le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL. In tale ultimo caso, l'accordo verrà stipulato presso la sede della cassa edile in data e ora come da quest'ultima determinato;
- 4) l'intera procedura attivata dalla richiesta dell'impresa dovrà esaurirsi entro 60 giorni dalla data di richiesta della stessa;
- 5) la Cassa Edile, fermo restando quanto previsto al punto c), nel caso di accordo di rateizzazione nei termini di cui sopra, verserà ai dipendenti dell'impresa, alle scadenze previste, la parte delle loro spettanze sin a quel momento versate dall'impresa in forma rateale a copertura integrale delle singole denunce, e potrà concedere le prestazioni quando la relativa contribuzione sarà stata effettivamente pagata;
- 6) l'impresa deve inoltre: pagare la prima rata del piano di rateizzazione al momento di sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui sopra e garantire l'importo rateizzato alternativamente con: fidejussione bancaria/assicurativa;

7) fermo restando quanto contenuto ai sopradetti punti 2), 3), 4), 5) e 6) e **sino al 31 dicembre 2017**, l'impresa potrà ottenere una rateazione superiore alle 12 rate fino a 24 mesi/rate qualora provveda al versamento del 30% del proprio debito complessivo in luogo del pagamento della prima rata al momento della sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui sopra.

Le condizioni di cui al presente regolamento permangono fino a nuove determinazioni del Comitato della Bilateralità, salvo la scadenza espressamente prevista al punto 7.